



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 665 del 10 DIC. 2020

OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata della sig.ra Danila Stefanelli, Infermiere -Cat. D- a tempo indeterminato

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **10 DIC. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa *Maria Faverriti*

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa *Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 665 del 10 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che, con lettera del 7.5.2020, protocollo generale n.11656 del 15.5.2020, la sig.ra Danila Stefanelli, nata a Firenze il 20.3.1959, in servizio presso questa Azienda in qualità di Infermiere -Cat. D- a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro il 31.12.2020).

Rilevato

- che per l'anno 2020 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 31 dicembre 2020 la sig.ra Danila Stefanelli possiederà sia il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata (almeno 41 anni e 10 mesi di contributi), sia il diritto all'assegno pensionistico (finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata) previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 42 anni, 6 mesi e 27 giorni, maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1) e riscatto ai fini pensionistici (allegato 2).

Fatto presente:

- che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono state predisposte dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Ritenuto di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata la dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 665 del 10 DIC. 2020

Richiamati

- il D.L. n.201 del 6.12.2011 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 comma 10 stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (...);*
- il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla “Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”, che all'art.15 comma 1 e 2 recita: *“1. il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;*
- l'art. 72 del CCNL del Comparto Sanità del 21.5.2018, che stabilisce al comma 1 - *“In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.”.* Al comma 2 – *“In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà”.* Al comma 3 – *“I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese”.*

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata il 15.5.2020 dalla sig.ra Danila Stefanelli, nata a Firenze il 20.3.1959, in servizio presso questa Azienda in qualità di Infermiere -Cat. D- a tempo indeterminato;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 665 del 10 DIC. 2020

- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata la dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;
- 6- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 7- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 8- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 9- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Galdo)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 665 del 10 DIC. 2020

(Atti n. 2020.1.4.10.1)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 14 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 2 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Elvira Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

H



AUEGATO 1

Calcolo Diritto - Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 25/11/2020

Dati Iscritto			
Cognome :	STEFANELLI	Nome :	DANILA
Nato il :	20/03/1959	Luogo nascita :	FIRENZE
		Codice fiscale :	STFDNL59C60D612G

Dati Richiesta			
Data Inizio Periodo :		Data Domanda/cessazione :	31/12/2020
		Prestazione :	Pensione

Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo :	Misto	Ultima Cassa :	Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali
Tipologia Periodo/Ente			
		Data Inizio	Data Fine
OSPEDALE REG LE ARCISPED S MARIA NUOVA		11/09/1979	31/12/1981
USL 10/D(DA 1-1-95 AZ USL 10)		01/01/1982	27/06/1982
STIT CLINICI PERFEZIONAMENTO-USSL 75/I		21/03/1983	31/12/2015
			02 - 03 - 20
			00 - 05 - 27
			32 - 09 - 10

Paglio, Paolo e C. - Dinto				
Ultima Cassa :		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		
Sistema di Calcolo : Misto				
Collega Periodo Esito				
	Data Inizio	Data Fine	Data di Inizio Vento (esclusivo)	
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	01/01/2016	31/12/2020	05 - 00 - 00	
Totale			40 - 06 - 27	

ALLEGATO 2



DIREZIONE PROVINCIALE
MILANO
VIA G. SILVA, 38
20149 MILANO

STEFANELLI DANILA
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 95
20092 CINISELLO BALSAMO MI

e, P.C. ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO G. PINI-CTO
PIAZZA CARDINALE ANDREA FERRARI, 1
20122 MILANO MI

CASSA PENSIONI C.P.D.E.L.
NUM. FASCICOLO 7890203
PRATICA Riscatto 007202000014824

Oggetto: Riscatto a fini pensionistici
A favore di STEFANELLI DANILA
C.F.: STFDNL59C60D612G

Data di nascita 20/03/1959

Si riconosce alla S.V. il riscatto del periodo pari ad ANNI 02 MESI 00 GIORNI 00 ai fini del diritto ed ANNI 02 MESI 00 GIORNI 00 ai fini della misura, del trattamento di quiescenza, cui corrisponde un contributo di Euro 1.105,98

Si trasmette il relativo atto N°007202000006169 del 03/04/2020, in duplice copia, di cui uno dovrà essere restituito a questo INPS, dopo aver compilato e firmato la dichiarazione in calce all'atto stesso

Si avverte che la predetta dichiarazione, circa la forma di pagamento prescelta, dovrà pervenire a questo INPS entro novanta giorni dalla data di ricezione della presente.

Decorso inutilmente tale termine perentorio, non potrà essere accolta la richiesta di pagamento rateale, restando ammissibile soltanto il pagamento in unica soluzione, da effettuarsi entro un anno dalla data innanzi precisata.

L'eventuale pagamento in unica soluzione dovrà essere effettuata mediante Mod. F.24 da compilare secondo le istruzioni riportate nelle avvertenze.

Avverso il presente atto la S.V. può presentare ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione competente. Il ricorso può essere esclusivamente presentato con accesso telematico, attraverso una delle seguenti modalità:

- in via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell'Istituto (www.inps.it) e successivamente ai "servizi online" – ricorsi Gestione Dipendenti Pubblici;
- tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell'Istituto, da loro utilizzati.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione (art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199). Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi novanta giorni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. In ogni caso, la S.V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi all'Autorità giudiziaria competente in materia, da notificare direttamente a questa sede.

Il ricorso non sospende il pagamento delle somme dovute per l'atto accettato.

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n. 39.

Nota: ai sensi dell'art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.

L'atto, nei casi previsti, è adottato su delega della sede competente.

Il Responsabile

F.to MARISA ERCOLI